

## Relazione di autovalutazione sul soddisfacimento della condizione abilitante orizzontale

### **“Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici”<sup>1</sup>**

#### *Versione consolidata (marzo 2022)*

In relazione all’adempimento della condizione abilitante orizzontale in oggetto previsto dall’Allegato III del Regolamento UE 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, si riportano di seguito gli elementi informativi che giustificano il soddisfacimento di ciascun criterio della condizione abilitante.

**Criterio 1)** *“Modalità per garantire la raccolta di dati efficaci e affidabili sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici superiori alle soglie dell’Unione, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 83 e 84 della direttiva 2014/24/UE e agli articoli 99 e 100 della direttiva 2014/25/UE.”*

In via preliminare si rappresenta che gli adempimenti di cui al criterio 1) si riferiscono alle procedure di appalto pubblico il cui valore sia superiore alle soglie comunitarie di cui ai Regolamenti UE e che le previsioni degli articoli 83 e 84 della Direttiva 2014/24/EU e degli articoli 99 e 100 della direttiva 2014/25/EU sono state recepite in Italia negli articoli 212 (artt. 83 e 99 delle Direttive) e 99 (artt. 84 e 100 delle Direttive) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

In ordine alle **prescrizioni di cui all’art. 83 della Direttiva 2014/24/UE** l’Italia rappresenta il pieno soddisfacimento della condizione abilitante. La disposizione in parola richiede agli Stati membri di garantire il controllo in merito all’applicazione delle norme sugli appalti pubblici e di trasmettere alla Commissione europea ogni tre anni una relazione di controllo contenente i risultati di tali verifiche, nonché eventuali informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti. Sul punto, si evidenzia che nell’ordinamento italiano diversi sono i soggetti chiamati alla vigilanza sui contratti pubblici, tra cui in particolare l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in qualità di soggetto istituzionalmente preposto alla regolazione e vigilanza degli appalti, e che l’articolo 212 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ha previsto l’istituzione della Cabina di regia, quale *“struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l’adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull’applicazione delle norme contenute nel presente codice e*

---

<sup>1</sup> Relazione a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione predisposta a seguito dei lavori di coordinamento attivati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno visto il contributo e la partecipazione delle altre amministrazioni nazionali competenti per materia. I contenuti della relazione, nella versione consolidata, sono stati aggiornati per tener conto degli esiti del negoziato informale condotto con la Commissione europea e delle osservazioni da essa formulate. Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea sull’Accordo di Partenariato, la condizione abilitante è stata ritenuta preliminarmente soddisfatta.

*sulla gestione delle relative procedure".*

Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell'art.212, comma 3, del Codice dei contratti pubblici è stata predisposta la relazione di controllo triennale attraverso la collaborazione delle Amministrazioni interessate. Tale relazione è stata trasmessa dall'Italia alla Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza permanente presso l'UE, il 17 dicembre 2021 .

Il perseguimento degli obiettivi individuati è inoltre favorito dalla implementazione di strumenti finalizzati alla trasformazione digitale degli appalti pubblici. In tale direzione, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è impegnata nell'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana che tra gli obiettivi principali individua proprio la suddetta trasformazione digitale (v. Strategia per la riforma dei contratti pubblici inserita nel Piano d'azione nazionale "Appalti pubblici" allegato all'Accordo di Partenariato Italia-EU 2014-20) e partecipa alla Cabina di Regia di cui all'art. 212 del Codice dei Contratti, coordinando il Gruppo di Lavoro *e-Procurement* dalla stessa istituito per l'attuazione del Piano nazionale di *Procurement*. AgID, inoltre, rappresenta l'Italia nel Comitato di gestione del programma europeo ISA<sup>2</sup>, che promuove e realizza soluzioni di interoperabilità fra pubbliche amministrazioni dell'Unione.

In ordine alle **prescrizioni di cui all'art. 84 della Direttiva 2014/24/UE**, l'Italia rappresenta che il criterio è soddisfatto. La disposizione in parola individua in capo a ciascuna amministrazione aggiudicatrice l'obbligo di redigere una relazione sull'aggiudicazione di ogni procedura di rilevanza comunitaria, da trasmettere, anche in estratto, alla Commissione o alle autorità di controllo di cui all'art. 83, qualora ne venga fatta richiesta. Tale disposizione trova corrispondenza nell'art. 99 del Codice dei contratti pubblici, come modificato con il Decreto legislativo n. 55/2017, che al comma 5 dispone che le relazioni uniche siano trasmesse dalla Cabina di regia alla Commissione europea su richiesta della stessa.

Precedentemente alla modifica introdotta con il Decreto legislativo n. 55/2017 al comma 5 dell'articolo 99 del Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici avevano l'obbligo di tramettere le suddette relazioni alla Cabina di regia indipendentemente dalla richiesta della Commissione europea. Con la modifica normativa, in aderenza alla lettera dell'art. 84 della Direttiva è stato invece chiarito che le relazioni uniche sono trasmesse dalla Cabina di regia alla Commissione europea solamente su richiesta da parte della stessa Commissione, fermo restando l'obbligo di redazione delle relazioni da parte delle stazioni appaltanti, che provvederanno alla loro conservazione e alla eventuale trasmissione alla Cabina di regia nel caso di relativa richiesta.

Al fine di verificare l'adempimento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dell'obbligo di redazione e conservazione della relazione per l'eventuale successiva trasmissione, si rappresenta che è operativo dal dicembre 2020 un meccanismo di controllo e monitoraggio, gestito da ANAC attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui l'Autorità è titolare. Tale meccanismo prevede che tra le informazioni che confluiscono nella BDNCP che le amministrazioni aggiudicatrici devono comunicare in fase di aggiudicazione di procedure a evidenza pubblica vi siano anche la dichiarazione dell'avvenuta predisposizione della relazione di cui all'art. 99 del Codice dei contratti pubblici e l'informazione riguardante l'eventuale finanziamento dell'appalto con fondi europei. L'implementazione di tale meccanismo di controllo è stata resa nota per mezzo del comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020 con cui, nel ribadirsi la necessità della redazione e della custodia delle relazioni ex art. 99 del D.Lgs. 50/2016 a prescindere dalla richiesta di trasmissione, le stazioni appaltanti sono state informate dell'obbligo di comunicare ad ANAC, tra le altre informazioni, l'avvenuta predisposizione della relazione e l'eventuale fonte di finanziamento con fondi europei della procedura di gara di oggetto di comunicazione

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attività/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020v.pdf>.

In tal modo, l'Italia ritiene di avere pienamente soddisfatto la condizionalità abilitante di cui all'art. 84 della Direttiva 2014/24/UE non solo attraverso la trasposizione dell'obbligo ivi previsto nell'ambito della normativa nazionale in materia di contratti pubblici, ma anche attraverso un meccanismo ad hoc che consenta la verifica del suo adempimento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

**Criterio 2)** *“Modalità per garantire che i dati coprano almeno i seguenti elementi:*

- a. qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto, numero degli offerenti iniziali e valore contrattuale;*
- b. informazioni sul prezzo finale dopo il completamento e sulla partecipazione di PMI come offerenti diretti, qualora i sistemi nazionali forniscano tali informazioni;”*

L'Italia rappresenta il pieno soddisfacimento della condizione abilitante anche con riferimento al criterio 2.

Infatti, in relazione al sub-criterio a) qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto, numero degli offerenti iniziali e valore contrattuale, tutti i dati indicati sono presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDBCP) gestita da ANAC, ai sensi dell'art. 213, commi 8 e 9, del Codice dei contratti pubblici. Le informazioni contenute nella banca dati sono comunicate dalle stazioni appaltanti sulla base di quanto disposto da numerosi atti emanati negli anni dall'Autorità, sotto forma di delibere del Consiglio e di comunicati del Presidente dell'ANAC, comunque riconducibili alle competenze previste dal succitato art. 213, commi 8 e 9 del Codice.

L'Italia garantisce anche la rilevazione dei dati dei contratti nei settori speciali di cui alla Parte II, Titolo VI, del Codice dei contratti pubblici (gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, appalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato IX, servizi di ristorazione, appalti nel settore dei beni culturali, concorsi di progettazione e di idee assoggettati agli articoli 152 e ss. del Codice, servizi di ricerca e sviluppo, appalti nei settori della difesa e della sicurezza). La rilevazione, effettuata dall'ANAC sin dal 2010 fino alla fase di aggiudicazione, in analogia con i settori ordinari è stata estesa a tutte le fasi contrattuali con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/12/2019, recante indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del Codice dei contratti pubblici. Tale estensione è operativa dal 1/1/2020.

In relazione al sub-criterio b) *informazioni sul prezzo finale dopo il completamento e sulla partecipazione di PMI come offerenti diretti, qualora i sistemi nazionali forniscano tali informazioni*, l'Italia rappresenta che l'indicazione del prezzo finale di aggiudicazione è un dato contenuto nella BDNCP gestita dall'ANAC .

Per quanto riguarda i dati relativi agli affidamenti alle PMI, si fa osservare che, ai sensi del regolamento approvato, la formulazione *“where national system provides such information”* rende facoltativo e non obbligatorio l'adempimento circa la produzione di questi dati.

Tanto premesso, si rappresenta in ogni caso che l'informazione circa il *“numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese”* nonché le *“informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa”* è contenuta nell'avviso relativo agli appalti aggiudicati nei settori ordinari che le stazioni appaltanti devono pubblicare sulla GUCE, ai sensi dell'art. 98, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, nel proseguo

“Codice” (si veda l’allegato XIV, Parte I, lettera D), nell’avviso relativo agli appalti aggiudicati nei settori speciali, che deve essere pubblicato sulla GUCE, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del Codice (si veda l’allegato XIV, parte II, lettera G) nonché nell’avviso di aggiudicazione delle concessioni di cui all’allegato XXIII.

Inoltre, nel documento di gara unico europeo (*European Single Procurement Document – ESPD*) è previsto un campo specifico per richiedere se l’operatore economico è una PMI, informazione che poi è utilizzata dalla stazione appaltante anche per compilare gli avvisi di cui al periodo precedente.

Si rileva, infine, che negli e-Forms di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»), le informazioni circa le dimensioni delle imprese partecipanti rappresentano un dato indicato come facoltativo.

**Criterio 3)** *“Modalità per garantire il controllo e l’analisi dei dati da parte delle autorità nazionali competenti in conformità dell’articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE;”*

L’Italia rappresenta il pieno soddisfacimento di tale criterio, che richiede la sussistenza di strumenti idonei al monitoraggio e alla analisi dei dati relativi alle procedure di gara e ai contratti di appalto stipulati all’esito delle medesime. Come evidenziato in relazione al criterio di cui al punto 2), attraverso la Banca dati, ANAC raccoglie sistematicamente i dati sullo svolgimento delle gare e procede a puntuali analisi degli stessi, attraverso la predisposizione con cadenza quadrimestrale di rapporti sull’andamento del mercato dei contratti pubblici, oltre che di una relazione annuale che viene inviata al Governo e al Parlamento. Nei rapporti quadrimestrali sono rappresentati i principali andamenti del mercato degli appalti in Italia; i rapporti sono suddivisi in 4 sezioni di cui una generale contenente le statistiche aggregate dei contratti pubblici e tre sezioni di dettaglio - in cui viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre dell’anno precedente - relative alle diverse tipologie di contratto (lavori, servizi e forniture). Nella relazione annuale sono riportati i dati sull’andamento del mercato dell’anno precedente, oltre ad un’analisi dettagliata sull’attività svolta con particolare riferimento, per quanto riguarda alla contrattualistica pubblica, alle disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 213, comma 3, lett. e) del Codice dei contratti pubblici).

La Relazione viene presentata, di regola nel mese di giugno in una delle due ali del Parlamento, alla presenza delle massime cariche dello Stato. Nella presentazione il Presidente, oltre ad illustrare i risultati raggiunti, dà conto delle problematiche presenti e propone, se del caso, opportuni interventi per superare le criticità riscontrate.

Per quanto concerne la vigilanza e il monitoraggio sugli appalti, si rappresenta che ANAC conduce anche accertamenti ispettivi e indagini di vigilanza a partire dalle anomalie che emergono dall’analisi dei dati presenti nella Banca dati ed è abilitata ad adottare, d’ufficio o su segnalazioni e denunce derivanti dalle Amministrazioni pubbliche, incluse le Autorità giudiziarie amministrative e contabili, provvedimenti di vigilanza, i cui esiti sono pubblicati sul sito dell’Autorità e riassunti nella Relazione annuale. Oltre ai provvedimenti avviati a seguito dell’osservazione dei dati presenti nella BDNCP, ANAC avvia procedimenti anche su istanza di parte, ovvero denunce o segnalazioni su possibili anomalie relative alle fasi di gara.

In particolare, si segnalano i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 211 e 213, comma 3, lettere a), b), g) del Codice dei contratti pubblici. Questi ultimi atti vengono generalmente adottati mediante delibera del Consiglio dell’Autorità con l’accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell’esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni con cui le

stazioni appaltanti interessate vengono esortate a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Ai sensi dell'art. 211, commi 1 *bis* e 1 *ter*, l'ANAC è altresì legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nel caso di provvedimenti viziati da gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, l'ANAC emette un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Qualora la stazione appaltante non si conformi al medesimo entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso innanzi al giudice amministrativo per farne dichiarare la illegittimità e disporre l'annullamento. Tra le gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, che legittimano l'Autorità ad emettere un parere motivato ed eventualmente a ricorrere al giudice amministrativo, si ricordano: l'affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante; l'affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso; la mancata esclusione di un concorrente per il quale ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 80 del Codice; appalto, o concessione, affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi procedurali direttamente derivanti dai trattati, dalle direttive Ue e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE.

Oltre ad un'attività di accertamento di anomalie nella conduzione di contratti pubblici *ex-post*, ANAC ha attivato una serie di misure tese a prevenire l'insorgenza di violazioni alla normativa sulla contrattualistica pubblica, tra le quali si segnalano la predisposizione di Linee guida e di altri atti di indirizzo a favore delle stazioni appaltanti, la vigilanza collaborativa con l'obiettivo di accompagnare le stazioni appaltanti nella fase di affidamento degli appalti e i pareri di precontenzioso che hanno l'obiettivo di risolvere eventuali conflitti che dovessero sorgere tra stazioni appaltanti e operatori economici con relazione ai contratti pubblici.

L'Italia rappresenta inoltre l'ampliamento della sfera di operatività di tale condizione abilitante derivante dalla messa a disposizione, a partire dal 25 settembre 2020, nel portale ANAC della sezione Open Data, che contiene, tra gli altri, anche i dati relativi ai contratti pubblici (<https://dati.anticorruzione.it/#/home>). Tale funzionalità consente anche a soggetti esterni a quelli operanti in ANAC la possibilità di svolgere un'attività di analisi e monitoraggio dei dati, divenendo gli stessi fruibili dal pubblico. Oltre alla pubblicazione dei dati in formato aperto, sono disponibili delle *dashboard* (sezione analytics) pubbliche che consentono a chiunque di esplorare la Banca dati a partire da alcuni indicatori macro fino al dettaglio dei dati disponibili per il singolo affidamento <https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/>.

Si evidenzia tra l'altro che nel piano di lavoro di ISA<sup>2</sup> del 2020, nel cui Comitato di gestione l'Italia è rappresentata da AgID, è stata inserita, su proposta di AgID, una nuova sotto-azione "*European public procurement interoperability – eProcurement Analytics*", che ha proprio l'obiettivo di analizzare i dati relativi agli appalti pubblici per migliorare le strategie pubbliche in questo settore. L'infrastruttura esporrà le informazioni rilevanti sugli appalti pubblici in Europa come *linked open data*, sulla base di una struttura comune centralizzata, che utilizza l'*e-Procurement Ontology* sviluppata dal Publications Office, e riutilizzerà i dati dei nuovi formulari elettronici (c.d. e-Forms).

La disponibilità di tali dati, che vengono raccolti e analizzati a livello centrale, fornirà alle imprese e alla società civile un punto di riferimento di facile utilizzo a fini di monitoraggio. Tra l'altro, la fornitura di un'infrastruttura e di strumenti di analisi dei dati per il monitoraggio agevolerà gli Stati membri

nell'istituzione di strumenti simili a livello nazionale, garantendo nel contempo un approccio coerente. La disponibilità di una migliore qualità dei dati e la fornitura di *dashboard* per visualizzare le dinamiche degli appalti (ad es. esecuzione dei contratti, previsioni di spesa, anomalie, ecc.) consentono, inoltre, ai governi e alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere decisioni più informate sulla spesa pubblica, supportando le politiche e gli obiettivi richiesti.

**Criterio 4)** *“Modalità per rendere disponibili i risultati delle analisi al pubblico in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.”*

Tale criterio è risultato soddisfatto alla luce di quanto evidenziato con riferimento ai criteri 2 e 3 in ordine alla implementazione di una piattaforma per la pubblicazione dei dati sui contratti pubblici presenti nella BDNCP in formato Open Data che renderà tali dati disponibili al pubblico e in ordine alla predisposizione dei rapporti quadrimestrali e della Relazione annuale dell'ANAC con le caratteristiche richiamate, documenti entrambi pubblicati sul sito dell'Autorità. Allo stesso modo, sono oggetto di espressa pubblicazione sul sito dell'Autorità anche i provvedimenti adottati dall'ANAC, richiamati al punto precedente.

Il portale è disponibile al seguente URL: <https://dati.anticorruzione.it/#/home>

**Criterio 5)** *“Modalità per garantire che tutte le informazioni che indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare siano comunicate alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.”*

L'Italia rappresenta il pieno soddisfacimento di tale criterio, che richiede la sussistenza nell'ordinamento italiano di misure finalizzate alla rilevazione di operazioni sospette che pregiudichino o che siano passibili di pregiudicare il mercato concorrenziale degli appalti pubblici e alla comunicazione delle stesse alle autorità competenti per la relativa repressione.

In via preliminare, si evidenzia che nell'ordinamento italiano l'ANAC e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) svolgono da sempre un ruolo attivo volto ad arginare la diffusione di fenomeni anticoncorrenziali che alterino il corretto funzionamento del mercato nel settore degli appalti pubblici e a contrastarne la relativa diffusione, anche attraverso la irrogazione di sanzioni da parte della AGCM nei confronti di imprese partecipanti ad accordi collusivi volti ad alterare le dinamiche competitive in occasione di gare pubbliche. Al riguardo si ricordano, a titolo esemplificativo, le seguenti istruttorie condotte da AGCM: caso 1/785 - Gara Consip Servizio di pulizia nelle scuole, caso 1/792 - Gare ossigenoterapia e ventilo-terapia, caso 1/806 - Gare affidamento appalti antincendio boschivo, 1/808 - Gara Consip FM4 (Facility Management, 4 ed.), 1/821 - Affidamenti di servizi di vigilanza privata, 1/822 - Gara Consip Sicurezza e Salute (4 ed.).

Per assicurare una cooperazione sistematica tra gli organismi nazionali competenti in materia di concorrenza finalizzata al rafforzamento delle capacità di individuazione e di repressione degli accordi anticoncorrenziali tra imprese, le Autorità deputate al controllo hanno adottato una serie di misure, tra cui protocolli di intesa stipulati con soggetti istituzionali che, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono l'obiettivo di garantire il corretto svolgimento delle gare di appalto.

In particolare, si rappresenta che in data 11 dicembre 2014 ANAC e AGCM hanno stipulato un Protocollo di intesa che prevede uno scambio reciproco e costante di informazioni tra le due istituzioni. Tale Protocollo dispone che l'ANAC segnali all'AGCM presunti fenomeni collusivi relativi a gare

pubbliche di cui ANAC venga a conoscenza nel corso della propria attività istituzionale o in seguito a specifiche segnalazioni di imprese o stazioni appaltanti. Parimenti, l'AGCM segnala all'ANAC presunti fenomeni di alterazione delle regole e delle procedure di gara che dovessero emergere nel corso dei procedimenti istruttori avviati per ipotesi di collusione tra imprese per la partecipazione ad appalti pubblici o nel corso della propria attività istituzionale. Tale Protocollo prevede altresì la possibilità per l'AGCM di accedere alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC, al fine di acquisire informazioni sia nella fase precedente all'avvio di un procedimento istruttorio che nel corso dello stesso, nonché per la sperimentazione di test diagnostici volti a evidenziare i casi di sospetta collusione tra le imprese.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inoltre concluso un Protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma in data 10 gennaio 2018 e un Protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Milano in data 11 gennaio 2018, aventi a oggetto la reciproca collaborazione finalizzata, inter alia, a massimizzare il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nonché dell'azione a tutela del buon funzionamento del mercato. In particolare, con riferimento ai procedimenti istruttori in materia di concorrenza è previsto l'invio da parte della Procura all'Autorità, anche su richiesta di quest'ultima, di copia delle richieste di applicazione di misure cautelari o delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dai conseguenti provvedimenti del giudice e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati che interessano in particolare il corretto funzionamento del mercato, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 353 (Turbata libertà degli incanti), 353 *bis* (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 354 (Astensione dagli incanti) del Codice penale. Allo stesso modo, nei casi in cui la Procura, anche tramite gli Uffici di Polizia Giudiziaria operanti presso di essa, rivolga all'AGCM richieste di informazioni ovvero richieste di documentazione, volte a conoscere eventuali attività espletate o provvedimenti resi dall'Autorità in relazione al caso oggetto di indagine, l'AGCM trasmette tempestivamente le informazioni o la documentazione richiesta. Tali richieste potranno riguardare anche la fase preistruttoria. L'AGCM trasmette altresì alla Procura gli esiti delle attività di indagine, ispettiva, e istruttoria da cui emergono profili aventi rilievo penale. A titolo esemplificativo si segnala che, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo stipulato con la Procura della Repubblica di Milano, quest'ultima ha trasmesso all'Autorità documentazione che ha consentito l'avvio del procedimento per l'accertamento di un'intesa nelle gare per l'assegnazione dei diritti internazionali del calcio in TV (caso II/814).

In aggiunta a quanto sopra, si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 331 del Codice di procedura penale, l'AGCM trasmette regolarmente al pubblico ministero territorialmente competente le notizie di reato perseguibili d'ufficio che emergono nel corso dei propri procedimenti amministrativi.

Al fine di sensibilizzare le stazioni appaltanti e di favorire la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali anomalie comportamentali delle imprese partecipanti a gare pubbliche che potrebbero costituire indizio della presenza di fenomeni anticoncorrenziali, con delibera del 18 settembre 2013 l'AGCM ha inoltre adottato e pubblicato un Vademecum volto all'individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici.

Nel corso degli ultimi anni anche l'ANAC ha concluso Protocolli d'intesa con numerose Procure della Repubblica al fine di dar vita a una collaborazione strutturata che consenta lo scambio di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza. Ciò ha favorito la efficacia delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione e l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. In particolare, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69, il pubblico ministero informa il Presidente dell'ANAC quando esercita l'azione penale per alcuni reati contro la Pubblica amministrazione (delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* del Codice penale). Analogamente, nei casi in cui la Procura, ovvero gli Uffici di Polizia Giudiziaria operanti presso di essa, rivolga all'ANAC richieste di informazioni ovvero richieste di documentazione, volte a conoscere eventuali attività espletate, provvedimenti o pareri resi dall'Autorità in relazione al caso oggetto di indagine, l'ANAC trasmette tempestivamente le informazioni ovvero la documentazione richieste. Ancora, ai sensi dell'articolo 213, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, qualora accertati l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica.

Le numerose misure sopra evidenziate garantiscono il costante e reciproco scambio di informazioni e documenti tra le istituzioni e gli organi deputati al controllo e alla repressione di tutti quei fenomeni che influenzano il corretto svolgimento delle procedure a evidenza pubblica provocando conseguentemente effetti distorsivi del mercato.